



## **Decreto Dirigenziale n. 343 del 17/12/2010**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 2 Interventi per la produz.agr.produz. agro-alim. mercati agr.li consul.merc.

Oggetto dell'Atto:

REG. CE 1234/2007 DEL 22/10/2007 E D.M. 27/11/2008 N. 5396, MODIFICATO DAL DM DEL 04/08/2010 N. 7407. USI ALTERNATIVI DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE - CAMPAGNA VITIVINICOLA 2010/2011.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) nel settore vitivinicolo è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009;
- con decreto ministeriale del 31/07/2006 sono state emanate le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM vitivinicola ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della Legge 20/02/2006, n. 82;
- in particolare, l'articolo 3, comma 1, di detto D.M. stabilisce l'obbligo di procedere alla denaturazione delle fecce, prima della loro estrazione dalla cantina, mediante l'aggiunta di cloruro di litio;
- l'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale del 27/11/2008, n. 5396 con il quale sono state attuate le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, prevede la possibilità di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione;
- con decreto ministeriale del 04/08/2010, n. 7407, è stato modificato il citato articolo 5 del DM 27/11/2008, ed in particolare, all'art. 1, è stata prevista la possibilità di utilizzare i sottoprodotti della vinificazione per usi agronomici.

**Tenuto conto** che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 251 del 29/09/2010 la Regione Campania - A.G.C. 11 - Settore Interventi per la Produzione Agricola, ha disciplinato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22/10/2007 e del D.M. del 27/11/2008 n. 5396, come modificato dal D.M. n. 7407 citato, gli usi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione.

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26/11/2010, prot. n. 9935, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ad oggetto *"Modifica del decreto ministeriale 31 luglio 2006 - denaturazione delle fecce destinate ad uso agronomico mediante l'aggiunta di solfato ferroso"*.

**Preso atto che** con il predetto decreto ministeriale 26/11/2010, le fecce di vino destinate all'uso agronomico devono essere denaturate con solfato ferroso per uso agricolo, correttivo indicato nell'Allegato III - punto 2.2 del decreto legislativo n. 75/2010, avente titolo minimo di 90% in solfato ferroso eptaidrato.

**Tenuto conto** che il punto b) del paragrafo 2 (*Modalità e tempi di impiego*) dell'allegato A del citato DRD n. 251/2010, prevede che prima dell'impiego agronomico, i soggetti ammessi sono tenuti ad effettuare, ai sensi della legge n. 82/2006, la denaturazione delle fecce con cloruro di litio (5-10 gr/q.le di feccia), ovvero sale pastorizio (1 kg/q.le di feccia).

**Ritenuto necessario** modificare le disposizioni regionali di cui del DRD n. 251/2010, limitatamente al punto b) del paragrafo 2, dell'allegato A, adeguandole alla normativa nazionale vigente.

### Visto:

- l'articolo 4, comma 6, della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006";
- l'articolo 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28/05/2009.

## DECRETA

*Per i motivi richiamati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati*

1. Di modificare l'allegato A del DRD n. 251 del 29/09/2010, limitatamente al punto b) del paragrafo 2, e, fermo restando tutto quant'altro indicato, sostituire il testo di detto punto b) con il seguente nuovo testo:  
*"le fecce di vino destinate all'uso agronomico devono essere denaturate con Solfato ferroso per uso agricolo, correttivo indicato nell'Allegato III - punto 2.2 del decreto legislativo n. 75/2010, avente titolo minimo di 90% in solfato ferroso eptaidrato. L'aggiunta del denaturante deve essere effettuata prima dell'estrazione delle fecce dalla cantina e nella misura minima di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia".*
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'ICQRF, al Settore SIRCA ed agli STAPA-CePICA per le attività di competenza.
3. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

- Irlando -